

COMUNE DI SASSARI

Unità di progetto PINQuA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

– MISSIONE M5C2 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3 –
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE

RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO LARGO MONACHE CAPPUCCINE

CUP:B85I21000040001

All. **N**

Schema di contratto

progettista

Arch. Andrea Sussarellu

archeologa

Dott.ssa Laura Lai

geologa

Dott.ssa Laura Tavera

sindaco

Dott. Giuseppe Mascia

responsabile unità di progetto

Dott. Claudio Antonello Castagna

r.u.p.

Arch. Angelo Giuseppe Pisanu

PROGETTO ESECUTIVO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
DIREZIONE GENERALE
DELLE REGIONI



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SASSARI

Prov. di Sassari

REP. N°

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI:

**PNRR-MISSIONE M5C2-COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 2.3-PROGRAMMA
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'AMBIENTE (PINQUA)**

RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO LARGO MONACHE CAPPUCCINE A SASSARI

CUP : B85I21000040001

CIG : 9966428C8E

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

PARTITA I.V.A.:

DOMICILIO FISCALE:

IMPORTO NETTO : € (Euro centesimi)

DI CUI PER ONERI DELLA SICUREZZA : € 20.000,00 (Euro Ventimila/00 centesimi)

^^^^^^^^^^^^^^^^

PREMESSO che:

- con Decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 recante “PinQuA - ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie”, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito MIMS) ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale ID – 465 presentata dal Comune di Sassari relativa al Centro Storico, per un importo complessivo di euro € 14.784.846,98;
- in data 1° marzo 2022 è stata stipulata apposita convenzione tra il MIMS e il Comune di Sassari per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID – 465;
- all'interno della proposta complessiva relativa al Centro Storico è compreso l'intervento di “REALIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO DI SASSARI: RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO LARGO MONACHE CAPPUCCINE” - CUP B85I21000040001, per un importo complessivo pari ad €. 1.120.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 1° marzo 2022 è stata istituita l'Unità di Progetto per l'attuazione del PinQuA – ambito Centro Storico, il cui Responsabile in forza del provvedimento sindacale n. 6 del 2 marzo 2022, è stato individuato nel Dott. Antonio Solinas, Dirigente del Settore Contratti Pubblici e Politiche della Casa;
- in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 406/2022, con Decreto sindacale n. 94 del 30 novembre 2022, in sostituzione del Dott. Antonio Solinas è stato nominato Responsabile di Progetto e posto a capo della “Unità di Progetto per l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQuA) – Ambito Centro Storico” il Dott. Claudio Antonello Castagna, Direttore Generale

del Comune;

L'anno Duemilaventicinque, addì _____, del mese di _____, alle ore _____ in Sassari, negli Uffici dell'Amministrazione Comunale.

Davanti a me Dott. Claudio Antonello Castagna, Direttore Generale del Comune di Sassari, Ufficiale Rogante, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti d'accordo e col mio consenso espressamente rinunciato a termini di legge;

SONO COMPARSI

1) Arch. Angelo Giuseppe Pisanu, nato a Sassari , in sostituzione dell'Ing. Paolo Errichelli; per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art.107 e art. 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267, C.F./P.I. 00367560901 e del Vigente Statuto del Comune di Sassari, interviene e dichiara di agire nel presente atto, in nome, per conto e in rappresentanza del Comune di Sassari codice fiscale n. _____

2) Il Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, n° _____ che interviene in questo atto in qualità di _____, dell'Impresa _____ con sede legale in _____, Via _____, n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, al numero _____ che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, capaci giuridicamente di obbligarsi per la fattispecie del presente atto in virtù dei documenti presentati, mi chiedono di ricevere questo atto e dichiarano di eleggere per lo stesso, il loro domicilio presso la Segreteria del Comune di Sassari.

Che a seguito di gara a mezzo di asta pubblica sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore i lavori di : **RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO LARGO MONACHE CAPPUCCINE A SASSARI**

- _____, come risulta dal verbale in data _____ della Commissione di gara che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- _____ che le opere da eseguire risultano dal progetto esecutivo redatto dell'Arch. Andrea Sussarellu, ed approvato in linea tecnica ed amministrativa con la deliberazione della Giunta Municipale N°..... del, regolarmente esecutiva;

- che con determinazione del Dirigente del settore Appalti e Contratti del Comune di Sassari, n. del _____, prot.n., regolarmente esecutiva, sono stati definitivamente aggiudicati all'appaltatore i suddetti lavori per l'importo di Euro.....+ I.V.A. (EURO) **comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € € 20.000,00 (Euro Ventimila/00 centesimi** , oltre all'importo di **€ . 212.750,45 (Euro Duecentododicisettestecentocinquanta/45)** oneri della manodopera non soggetto a ribasso d'asta .

- che è stato pubblicato in data _____ l'avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi dell'art.20 della Legge 19.03.1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.

- che l'impresa _____, ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula del presente atto;

- che ai sensi dell'art.71, 3° comma, del D.P.R. N.554/99 in data _____ il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto con verbale da entrambi sottoscritto

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

– che la C.C.I.A.A. di Sassari, utilizzando il collegamento telematico previsto dall'art.2-bis del Decreto Legislativo n.490/94, ha certificato che **“Nulla Osta”** nei confronti dell'Impresa e del suo , ai fini dell'art.10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;

–

ART.1 – OGGETTO DEI LAVORI

Il Comune di Sassari, come sopra rappresentata ed in virtù degli atti sopracitati, conferisce all'Appaltatore, che come sopra rappresentato accetta, l'appalto relativo ai lavori di :

RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO LARGO MONACHE CAPPUCINE A SASSARI.

L'appalto viene concesso dal Comune di Sassari ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con deliberazione della Giunta Municipale di Sassari, n. . del esecutiva ai sensi di legge:

1)Capitolato Generale d'Appalto

2)Capitolato Speciale d'Appalto

3)Elenco dei prezzi unitari

4)Elaborati grafici progettuali

5)Crono-programma dei lavori

6)Piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs 14.4.96 n.494 e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti dell'Ufficio Contratti, unitamente alla citata deliberazione vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

ART.2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Sassari all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € (Euro), di cui € 20.000,00 (Euro Ventimila/00 centesimi) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d' asta, €. 212.750,45 (Euro Duecentododicisettescentocinquanta/45) importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta, oltre I.V.A. nella misura di legge.

Tale somma però viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

ART.3 . PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Sassari.

E' legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo il Sig. .

Gli stati di avanzamento dei lavori in questione saranno emessi ogni qualvolta il credito, desunto dalle percentuali di avanzamento stabilite nell'art. 2.17 del Capitolato Speciale, raggiunga l'importo di 250.000,00 euro al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge.

In occasione della redazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori e prima dell'emissione dei relativi Certificati di Pagamento,

l'Appaltatore è tenuto a presentare la documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e alla

Cassa Edile riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali imprese subappaltatrici.

Per quanto riguarda i manufatti introdotti in cantiere e ancora non posti in opera, fatta salva l'accettazione della D.L., si rinvia a quanto previsto dall'art. 180 comma 4 del D.P.R. 207/2010.

In deroga a quanto previsto nell'art. dall'art. 180 comma 4 del D.P.R. 207/2010, la Direzione Lavori potrà procedere alla contabilizzazione dei materiali e manufatti non ancora posti in opera, purché accettati dalla D.L., nella misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) del loro valore determinato secondo i prezzi di contratto e riferito al loro costo al netto della manodopera. L'Appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi sino al loro impiego e la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne la messa in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. La sostituzione dei materiali rifiutati resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

I termini di cui all' Art. 29 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con D.M. n° 145/2000 rimarranno sospesi, ai fini della decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, per tutti i giorni intercorrenti fra la spedizione della domanda di somministrazione o la richiesta di accreditamento dei fondi e la ricezione del relativo mandato presso la Tesoreria, secondo quanto previsto dall' Art. 13 del D.L. n° 55/1983, convertito in Legge 131/1983.

La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell'art. 2.18 CSA entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000.

L'"Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente/i seguenti conto/i corrente/i bancari/o, acceso presso su cui sono abilitati ad operare

ART.4 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria rilasciata in data, dalla società agenzia di di euro

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dai sopra citati articoli.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", La stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'"Appaltatore" deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se La stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere

sui ratei di prezzo da corrispondere all'“Appaltatore”.

ART.5 -GARANZIE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'“Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza di assicurazione, per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, per una somma assicurata di **Euro** L'Appaltatore è altresì obbligato a prestare, con gli stessi termini precedenti, apposita polizza di responsabilità civile verso terzi, apposita polizza assicurativa per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000,00 € ed un massimo di 5.000.000,00 € per la responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori, sottoscritta in data con l'impresa di assicurazione agenzia di e ne ha prodotto copia alla “Regione”.

2. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza,

L'Appaltatore e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.

3. L'Appaltatore rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

ART.6 - POLIZZE

Tali polizze dovranno essere presentate al Responsabile del Procedimento prima dell'inizio dei lavori.

ART.7 – TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto e per l'esecuzione di tutte le opere di finimento, così da dare le opere appaltate completamente ultimate ed in perfette condizioni d'uso è fissato dall'Art. N° 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto in 210 (**Duecentodieci**) **giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna.

ART.8 - PENALI

La penale per il semplice ritardo, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è fissata nella percentuale giornaliera dell'uno (1/1000) per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.9 – MODALITA' DI ESECUZIONE LAVORI

Per quanto concerne i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe, i casi e i modi nei quali possano essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore per i difetti di costruzione, i modi e i casi di riconoscimento di danni da forza maggiore, le specifiche modalità ed i termini di collaudo sono disciplinati dal Capitolato Speciale D'Appalto dei presenti lavori al quale si

rinvia.

Il Capitolato Speciale d'Appalto costituisce parte integrante del contratto e resta depositato agli atti d'ufficio, sottoscritto per accettazione dalle parti e materialmente non allegato al presente atto.

ART.10 CLAUSOLA SICUREZZA SOCIALE

L'appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente contratto, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti Collettivi Nazionali e Provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere all'accantonamento degli importi relativi, nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore sino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART.11 – PIANI DI SICUREZZA

L'Impresa dichiara di impegnarsi ed obbligarsi a rispettare e ad attuare l'esecuzione del piano di sicurezza dei lavori predisposto per conto della Stazione Appaltante.

Il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori redatto per conto della Stazione Appaltante sottoscritto ed accettato dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e, seppure materialmente non allegato, resta depositato agli atti d'ufficio.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

L'impresa, ai sensi dell'Art. 131 d del d.lgs. 163/2006, si impegna, altresì, a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza nonché del piano operativo di sicurezza.

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per

l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 119, c. 12, del d.lgs. 36/2023, l'affidatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART.12 – CONSEGNA PARZIALE DELL'OPERA AL COMMITTENTE

Qualora vi fosse la necessità, il Committente potrà esigere la consegna anche solo di parte dell'opera appaltata senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun corrispettivo. L'Appaltatore non potrà opporsi, né richiedere particolari compensi o indennizzi per l'uso anticipato delle opere appaltate che venisse richiesto dal Committente; verificandosi tale eventualità, saranno preventivamente accertate, con apposito verbale in contraddittorio, le effettive condizioni nelle quali si trovano le opere stesse e lo stato di funzionamento degli impianti tecnologici e di sicurezza. L'Appaltatore mantiene ferma la sua responsabilità in ordine alla buona esecuzione, alla manutenzione ed alla riparazione in caso di guasti delle opere eseguite fino a collaudo finale. Tali riparazioni verranno eseguite dall'Appaltatore e saranno compensate mediante valutazione in economia, solo qualora, in base al precedente verbale redatto in contraddittorio, e sulla base delle valutazioni della Direzione Lavori e dell'Appaltatore, siano imputabili a errato o improprio uso delle opere da parte del Committente. La **consegna dei lavori** è dall'art. 107, comma 5, del **D.Lgs 50/16** e dall'art. 5 del **D.M. 49/18**; e per le altre dall'art. 121, comma 9 e dagli artt. 1, comma 2, lettera c), e 3, dell'Allegato II.14, del **D.Lgs 36/23**.

ART.13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere anche a titolo di risarcimento danni, il Committente si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'Appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R., al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- a) qualora, per almeno due volte, la Direzione Lavori contesti formalmente all'Appaltatore la presenza in cantiere, a qualunque titolo, di personale estraneo alla struttura d'impresa dell'Appaltatore stesso, o comunque non autorizzato da Committente o Direzione Lavori;
- b) mancata presentazione al Committente, per almeno due consecutivi Stati di Avanzamento Lavori, delle fatture quietanzate dei subappaltatori entro i termini stabiliti dalla legge;
- c) mancato pagamento degli stipendi delle maestranze e degli operai per almeno due mensilità consecutive;
- d) violazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (o Piano Sostitutivo della Sicurezza) e nel Piano Operativo della Sicurezza, accertata con apposito verbale compilato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento;
- e) arbitrario ed unilaterale abbandono del cantiere, accertato con apposito verbale compilato dalla Direzione Lavori previa formale convocazione dell'Appaltatore;
- f) inottemperanza a tre ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, o dal Coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione.

g) esecuzione, da parte dell'Appaltatore, anche di una sola transazione finanziaria oggetto del presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.P.A., come previsto all'Art. 3 comma 8 della legge 136/2010.

ART.14- CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il foro di Sassari. E' espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Fermi restando i termini stabiliti nel D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (cd. codice del processo amministrativo), e gli art. 210, 211 e 213 del D. lgs. 36/2023, per l'impugnativa di atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi legittimi, ogni e qualsiasi azione e impugnativa diretta a far valere diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva o giurisdizione ordinaria dovrà essere esperita a pena di decadenza entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, in caso di mancata approvazione, dal termine fissato dalla legge per l'approvazione.

ART.15 – ANTICIPAZIONI

In merito all'anticipazione del 20% sull'importo a base di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 125 del D.Lgs. n.36/2023.

ART.16 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

Le eventuali cessioni di crediti ai sensi dell'art.26, comma 5, della Legge N.415/98, effettuate nelle forme e nei modi previsti dalla legge, è efficace ed opponibile dall'Amm/ne Comunale qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al concessionario entro 45 giorni dalla notifica come previsto dall'art.120 comma 12, e allegato II. 14 e Art. 6 del d. lgs. 36/2023

In ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

ART.17 -RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 120, comma 6 del d. Lgs 36/2023, art. 14, 94, 120, comma 1 lett. b del codice , art. 258 del TFUE, dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice, e dell'Art 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.18 – SUBAPPALTI

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e delle altre disposizioni di legge in materia.

2. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori/parti di opere: - e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto. L'affidatario e, per

suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'“Appaltatore”..

ART.19- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1.Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto nell'articolo 120 comma 1 lett. d del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 20 – VARIAZIONI

Variazione dell'importo contrattuale. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **5%** rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.**

La stazione appaltante ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere

ART.21-SPESE

Sono a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art.112 del D.P.R. n. 554/99, e dell'art.8 del Decreto del Ministro dei LL.PP. n.145/2000 tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Sassari.

Art.22-REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART.23 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Sassari, ai sensi dell'art.10 della Legge 31.12.1996, n.675, e successive modificazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti provinciali in materia.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto in carta resa legale, scritto da persona di mia fiducia, composto da n° pagine e parte della , letto ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alle volontà espresse e con Me lo sottoscrivono anche a margine delle pagine non recanti le firme finali.

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

UFFICIALE ROGANTE